

CXXVIII SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1996****Presidenza della Vicepresidente CHERCHI****INDICE**

Proposte di legge Piras - Marteddu - Secci - Fadda - Ladu - Onida - Tunis Gianfranco: "Norme per l'esercizio della caccia" (74), Amadu - Demontis - Ferrari - Lorenzoni - Manunza - Montis: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" (83), Boero - Carloni - Biggio - Usai Edoardo - Sanna Nivoli - Locci: "Norme di tutela, valorizzazione ambientale e riordino dell'attività venatoria. Costituzione di aziende ed esercizio di attività plurime integrate ad indirizzo agro - silvo - faunistico - venatorio - ricreativo - sportivo - agonistico" (162) e del disegno di legge: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria in Sardegna" (202). (Continuazione della discussione degli articoli del testo unificato):

BERTOLOTTI
 BALLETO
 (Prima votazione segreta dell'emendamento numero 224)
 (Risultato della votazione)
 (Seconda votazione segreta dell'emendamento numero 224)
 (Risultato della votazione)
 DIANA
 MARROCU, Relatore
 SABA

BOERO
 RANDACCIO
 LOCCI
 CARLONI
 BONESU
 CASU
 (Votazione segreta dell'emendamento numero 18)
 (Risultato della votazione)
 OBINO

La seduta è aperta alle ore 9 e 30.

PIRAS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 27 giugno 1996, che è approvato.

Continuazione della discussione degli articoli del testo unificato delle proposte di legge Piras - Marteddu - Secci - Fadda - Ladu - Onida - Tunis Gianfranco: "Norme per l'esercizio della caccia" (74); Amadu - Demontis - Ferrari - Lorenzoni - Manunza - Montis: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" (83); Boero - Carloni - Biggio - Usai Edoardo - Sanna Nivoli - Locci: "Norme di tutela, valorizzazione ambientale e riordino dell'attività venatoria. Costituzione di aziende ed esercizio di attività plurime integrate ad indirizzo agro - silvo - faunistico - venatorio - ricreativo - sportivo - agonistico" (162) e del disegno di legge: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria in Sar-

degna" (202)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione degli articoli del testo unificato delle proposte di legge numeri 74, 83 e 162 e del disegno di legge numero 202. Poiché la Giunta è assente, dispongo una sospensione della seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9 e 31, viene ripresa alle ore 10 e 09.)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del testo unificato.

Si dia lettura dell'articolo 13.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 13

Composizione del Comitato provinciale faunistico

1. Il Comitato provinciale faunistico è composto:

a) dall'Assessore provinciale competente per materia, o un suo delegato, che lo presiede;

b) da tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia;

c) da tre rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia e dall'Ente nazionale protezione animali;

d) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia;

e) da un responsabile dei Servizi veterinari delle Aziende USL della Provincia;

f) da due esperti in materia di fauna selvatica e di pianificazione venatoria eletti dal Consiglio Provinciale con voto limitato a uno;

g) dai coordinatori degli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ricompresi nella Provincia.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati, oltre agli emendamenti numeri 23 e 22, che il consigliere Diana comunica di ritirare, due ul-

teriori emendamenti. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Diana

Art. 13

Nel comma 1, alla lettera "c)" le parole "e dall'Ente Nazionale protezione animali" sono soppresse. (20)

Emendamento sostitutivo parziale Marrocu - Ladu - Onida - Obino

Art. 13

Le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 13 sono sostituite dalle seguenti:

b) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia;

c) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia;

d) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia. (254)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Anche l'emendamento numero 20 si intende ritirato perché c'è l'altro emendamento che lo sostituisce.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu per illustrare l'emendamento numero 254.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa

dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*.
La Giunta si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 254. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 14

Istituzione del Comitato provinciale faunistico

1. Il Comitato provinciale faunistico è istituito dalla Provincia competente per territorio e ha sede presso la stessa Amministrazione provinciale.

2. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

3. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

4. I componenti il Comitato restano in carica per quattro anni.

5. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Diana

Art. 14

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I componenti il Comitato decadono dalla carica in coincidenza con i rinnovi del Consiglio provinciale". (224)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Diana per illustrare il suo emendamento.

DIANA (Progr. Fed.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Si accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*.
La Giunta si rimette al parere dell'Aula.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 224. Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.

BERTOLOTI (F.I.). Per chiedere la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 224.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Per chiedere, signor Presidente, se non sia possibile introdurre la votazione elettronica, almeno per oggi, altrimenti con le votazioni a scrutinio segreto si finisce per perdere troppo tempo.

PRESIDENTE. Per un difetto nel funzionamento del dispositivo di votazione non è possibile indire le votazioni elettroniche a scrutinio segreto.

Prima votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 224.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 224.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	36
votanti	35
astenuti	1

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Aresu - Balia - Ballero - Berria - Bonesu - Cherchi - Cucca - Cugini - Degortes - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Fantola - Ferrari - Ghirra - Giagu - Ladu - La Rosa - Loddo - Macciotta - Marrocu - Marteddu - Montis - Murgia - Nizzi - Obino - Onida - Piras - Sanna Giacomo - Sassu - Scano - Secci - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.

Si è astenuto: il consigliere Cadoni.)

Comunico all'Aula che hanno preso parte alla votazione 36 consiglieri. Non essendo stato raggiunto il numero legale sospendo la seduta per un'ora.

La seduta riprenderà alle ore 11 e 30.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 29, viene ripresa alle ore 11 e 34.)

PRESIDENTE. Non essendo stato raggiunto il numero legale occorre mettere di nuovo in votazione l'emendamento numero 224.

Seconda votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 224

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 224.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	63
votanti	63

maggioranza	32
favorevoli	37
contrari	25
voti nulli	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri:

Amadu - Aresu - Balia - Balletto - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Boero - Bonesu - Cadoni - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Demontis - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Fantola - Ferrari - Floris - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Ladu - La Rosa - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Marracini - Marrocu - Marteddu - Milia - Montis - Nizzi - Obino - Onida - Oppia - Petrini - Piras - Pittalis - Randaccio - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.)

Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

PIRAS, Segretario:

Art. 15

Compiti dei Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia

1. I Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) esercitano compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio all'interno dell'A.T.C.

2. In particolare promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica; programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, integrati da iniziative di conservazione, rapportate alla prevedibile mortalità delle specie selvatiche di interesse gestionale derivante da attività antropiche e alla valutazione della capacità portante del territorio in or-

dine ai prelievi venatori da programmare.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i Comitati direttivi si avvalgono della collaborazione di tecnici di provata esperienza nella materia.

PRESIDENTE. All'articolo 15 sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Diana.

Art. 15

Il comma 3 è soppresso. (24)

Emendamento sostitutivo parziale Diana.

Art. 15

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In particolare promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica e gli interventi per il miglioramento degli habitat sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessorato della difesa dell'ambiente che, tale compito si avvale dell'Istituto regionale per la fauna selvatica." (21)

Emendamento sostitutivo parziale Diana.

Art. 15

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In particolare promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica e programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat sulla base del piano faunistico regionale e delle indicazioni fornite dall'Assessorato della difesa dell'ambiente." (225)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Per dichiarare che l'emendamento numero 21 viene ritirato, perché

presenta degli errori materiali di battitura e viene sostituito dall'emendamento numero 225.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numeri 24 e 225 ha facoltà di illustrarli.

DIANA (Progr. Fed.). L'emendamento numero 24 propone la soppressione del comma 3 che recita testualmente: "per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i comitati direttivi si avvalgono della collaborazione di tecnici di provata esperienza nella materia". Credo che sia utile lasciare ai comitati direttivi degli ambiti la libertà di scegliere chi credono senza il limite legislativo della "provata esperienza".

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Si accoglie sia l'emendamento numero 24 che l'emendamento numero 225.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, l'intento della legge di promuovere l'Ufficio fauna selvatica a istituto di ricerca, cui rivolgersi soprattutto nella problematica della pianificazione e nella gestione della fauna selvatica, mi sembra da richiamare in questo caso. Credo che sia uno dei compiti istituzionali dell'istituto di ricerca, una volta promosso a vero istituto di ricerca, dover offrire un supporto a situazioni del genere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, l'emendamento presentato dal collega Diana, soppressivo del comma 3 dell'articolo 15 mi sembra assolutamente inopportuno.

Il comma 3 dell'articolo 15 recita: "I Comitati

direttivi si avvalgono della collaborazione di tecnici di provata esperienza nella materia". Si tratta, questa della "provata esperienza", di una prescrizione che ritengo necessaria, affinché questi ambiti territoriali di caccia, ancorché non considerati in modo positivo dalla maggior parte del mondo venatorio, almeno in queste prerogative diano garanzie di capacità.

La creazione degli ambiti territoriali di caccia, come capiterà anche più avanti nella discussione di questa legge è qualcosa che suscita grave imbarazzo al mondo venatorio sardo, perché oltre ad essere staccati, a causa del mare, dalla madre patria, in più dobbiamo recepire una forma di gestione venatoria che tende a dividere i pochi abitanti della nostra Isola, e che con le nostre tradizioni venatorie nulla ha a che vedere.

Allora, visto che per chissà quanto tempo ci dobbiamo sorbire questa stortura, facciamo in modo, almeno, che i tecnici che prestano la loro collaborazione siano di provata esperienza nella materia. Per queste ragioni sono favorevole al mantenimento del comma 3 dell'articolo 15 della legge che stiamo discutendo.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 225, accolgo il richiamo fatto dall'Assessore dell'ambiente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. L'emendamento numero 225 si differenzia da quello che il collega Diana ha ritirato, il 21, proprio perché sopprime l'ultima parte: "avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica". Questa scelta è stata proposta in Commissione perché questo istituto non è qualcosa di esterno all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, ma lavora all'interno dell'Assessorato. Quindi scrivere che l'Assessorato si avvale di una sua struttura ci sembra sinceramente ridicolo, perché è chiaro che l'Assessorato si avvarrà dell'Istituto che è una sua struttura, come si avvarrà del coordinatore, del capo servizio, del capo settore e di tutti coloro che riterrà necessari per elaborare le direttive che consentano agli A.T.C. di svolgere le loro funzioni. Questa era la motivazione.

Per quanto riguarda invece il terzo comma,

condivido la decisione di sopprimerlo perché è chiaro che l'A.T.C. per svolgere le proprie funzioni può avvalersi di competenze esterne; è superfluo scriverlo. E' un modo per alleggerire l'articolo; non ha nessun'altra finalità. Propongo pertanto di accogliere gli emendamenti numeri 225 e 24, così come sono stati riformulati dal collega Diana.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Relativamente all'emendamento numero 24, concordo con quanto testé affermato dal collega Marrocu. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento numero 225, a firma Diana, considerato anche il principio affermato da noi ieri, e cioè del decentramento degli ambiti territoriali di caccia, e del momento che secondo noi nel Comitato faunistico devono essere inseriti rappresentanti di questi ambiti, mi sembra che la riformulazione del secondo comma dell'articolo 15 sottragga agli A.T.C. determinate competenze, attribuite a loro anche in virtù della conoscenza più specifica dei territori dove insistono, e deleghi determinate valutazioni a un ambito superiore: è il Comitato faunistico.

Se è vero che esiste un consenso generale dell'aula nel valutare l'opportunità di inserire all'interno del Comitato faunistico il rappresentante degli ambiti territoriali di caccia, non si capisce perché, con questo emendamento, si voglia fare un passo indietro. Pertanto riteniamo non accoglibile l'emendamento numero 225.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Premesso che con l'approvazione o la bocciatura degli emendamenti non si cambiano le sorti del mondo e neanche della Sardegna (quindi nessun dramma qualora vengano respinti) vorrei attirare garbatamente l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'emendamento numero 225 compie un'operazione di ripulitura di una contorsione linguistica presente nella seconda parte. Viene infatti cancellata tutta una parte che francamente trovo di difficile comprensione e contemporaneamente si attribuisce al Comitato direttivo de-

gli ambiti territoriali di caccia un compito di carattere generale, facendo riferimento a strumenti che sono contenuti nel resto della legge.

La logica di pianificazione alla quale mi sono ispirato nello stilare questo emendamento è quella che vede la pianificazione faunistica regionale come il risultato di una pianificazione faunistica provinciale; infatti c'è anche un emendamento che prevede l'approvazione dei piani faunistici provinciali, che attribuisce a livello decentrato delle responsabilità in merito alle scelte che si devono operare. Quindi la lettura di questo emendamento va fatta alla luce di tutto il resto che c'è nel corpo della legge, e non estraendo da essa, proprio perché la pianificazione faunistica deve avvenire tenendo conto delle esigenze espresse a livello territoriale.

E' superfluo dire che ci siano poi ulteriori necessità di specificare; il piano faunistico provinciale, nella mia idea, deve nascere da un'ampia consultazione, un ampio coinvolgimento anche degli ATC oltre che del resto, e quindi rispettando le esigenze che poneva il collega Randaccio. Sul fatto poi che per lo svolgimento di questi compiti debbano essere chiamati tecnici di provata esperienza, io credo che tale esperienza sia difficile alla fine controllarla, quindi credo che sia assolutamente influente stabilirlo in legge. Tuttavia non ho motivo di arroccarmi su posizioni di difesa ad oltranza e, come dice spesso l'Assessore mi rimetto anch'io alla decisione dell'Aula.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che le iscrizioni a parlare sugli articoli e sugli emendamenti devono essere fatte nell'ambito del primo intervento. Mi scuso con i colleghi però intenderei mantenere questo principio. Quindi, essendo conclusa la discussione sull'articolo 15 e sugli emendamenti, passiamo alla fase di votazione.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Locci. Ne ha facoltà.

LOCCI (A.N.). Per riprendere le ultime parole del collega Diana il quale, molto gentilmente, diceva di non voler sostenere ad oltranza l'emendamento numero 24 e quindi di rimettersi all'Aula. Io lo ringrazio per questa dichiarazione, perché evidentemente si rende conto egli stesso che le motivazioni addotte, per la soppressione del terzo com-

ma, non sono sicuramente sufficienti.

Io credo che non possa sfuggire a nessuno che non sia indifferente, in un articolo che determina i compiti dei comitati direttivi degli ambiti, compiti legati a fattori di grande delicatezza, perché credo che non sia facile effettuare una ricognizione delle risorse ambientali, della consistenza della fauna in rapporto a un determinato territorio, non sia indifferente - dicevo - eliminare il terzo comma che tutto sommato altro non dice, in maniera forse - sostiene il relatore - ripetitiva, che questi organismi possono utilizzare tecnici esterni.

Si dimentica probabilmente il relatore che l'ultima frase ci garantisce circa la competenza che viene richiesta a questi organismi tecnici esterni, e cioè che siano dotati di provata esperienza nella materia. Io ritengo che questo non costituisca una *diminutio*, anzi credo che qualifichi la presenza dei tecnici richiesti, a meno che non vogliamo utilizzare anche la legge sulla caccia per creare quei presupposti di clientelina che credo nessuno di noi voglia.

Il mantenimento di questo comma ci garantisce circa la serietà dei compiti di integrazione e conoscenza scientifica che questi tecnici devono avere. Quindi io invito il collega Diana, sapendo che è un collega serio, è un collega corretto, in coerenza anche con quanto da lui stesso detto molte volte, a ritirare l'emendamento numero 24.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Accolgo l'invito del collega Locci, avevo già preso la decisione, l'emendamento numero 24 è ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 225. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 16

Composizione, natura giuridica e istituzione dei Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia

1. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. ha personalità giuridica di diritto privato con compiti di interesse pubblico.

2. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. è così composto:

a) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale;

b) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata nel territorio;

c) due rappresentanti delle associazioni naturalistiche riconosciute, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata nel territorio;

d) due rappresentanti designati dalla Provincia competente per territorio, di cui uno in rappresentanza dei Comuni;

e) il responsabile dei servizi veterinari dell'Azienda-Usl competente per territorio.

3. Il Comitato è nominato dalla Provincia competente per territorio ed i suoi componenti sono scelti fra i cittadini residenti in un Comune dell'A.T.C. Se l'A.T.C. si estende nel territorio di più Province le nomine sono fatte dalla Provincia che ha il maggior territorio ricompreso nell'A.T.C.

4. Il Comitato dura in carica quattro anni.

5. Le prestazioni dei componenti il Comitato sono volontarie e gratuite. Ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati nove emendamenti. Gli emendamenti numeri 27 e 201 sono ritirati. Chiedo al consigliere Diana se anche l'emendamento numero 25 si intende ritirato.

DIANA (Progr. Fed.). Presidente, se procediamo troppo velocemente non si fa in tempo a seguire; c'è un po' di confusione. Chiedo di avere la possibilità di leggere gli emendamenti perché qui

ne sono stati letti due che sono addirittura l'uno la fotocopia dell'altro, sono uguali: il 226 e il 227. Sto quindi perdendo il filo.

PRESIDENTE. A me sembra più corretto dare lettura di tutti gli emendamenti e poi chiedere ai singoli presentatori che cosa intendono fare.

PIRAS (Popolari). Io mi sono accorto, mentre leggevo, che erano uguali, ma la firma non era una fotocopia, la firma era diversa.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Marrocu - Liori - Lorenzoni - Amadu - Ferrari.

Art. 16

Nel comma 3 dell'articolo 16 sono soppresses le seguenti parole: "ed i suoi componenti sono scelti fra i cittadini residenti in un Comune dell'A.T.C.". (107)

Emendamento sostitutivo parziale Diana.

Art. 16

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Comitato è nominato dalla Provincia competente per territorio ed i suoi componenti sono scelti fra i cittadini residenti in un Comune dell'A.T.C. Se l'A.T.C. si estende nel territorio di più province le nomine, nel rispetto della rappresentanza dei territori minoritari, sono fatte dalla Provincia che ha il maggior territorio ricompreso nell'A.T.C." (28)

Emendamento sostitutivo parziale Marrocu - Ladu - Onida - Obino.

Art. 16

Nel comma 1 dell'articolo 16 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

a) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale;

b) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata sul territorio;

c) un rappresentante designato da ciascuna delle due associazioni naturalistiche e di tutela degli animali, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata nel territorio. (255)

Emendamento sostitutivo parziale Diana.

Art. 16

Nel comma 2, alle lettere "a)", "b)" e "c)", dopo "rappresentanti" la parola "delle" è sostituita dalle parole: "designati dalle". (226)

Emendamento sostitutivo parziale Diana.

Art. 16

Nel comma 2, alle lettere "a)", "b)" e "c)", dopo "rappresentanti" la parola "delle" è sostituita dalle parole: "designati dalle". (227)

Emendamento sostitutivo parziale Carloni - Locci.

Art. 16

Alle lettere a), b), c) del comma 2 dell'articolo 16 dove si legge "rappresentanti delle" si sostituisce la parola delle con le parole "eletti dalle". (180)

Emendamento sostitutivo parziale Diana.

Art. 16

Nel comma 2 il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

"a) tre rappresentanti scelti in una rosa di nomi proposta dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti in Sardegna". (25)

Emendamento sostitutivo parziale Diana.

Art. 16

Nel comma 2, lettera "c)" le parole "due rappresentanti" sono sostituite dalle parole: "tre rappresentanti". (26)

Emendamento sostitutivo parziale Diana.

Art. 16

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I componenti il Comitato direttivo decadono dalla carica in coincidenza con i rinnovi del Consiglio provinciale". (228)

Emendamento aggiuntivo Obino - Zucca - Cugini - Falconi - Dettori.

Art. 16

Al comma 2, alla lettera e), dopo le parole "competente per territorio" sono aggiunte le parole: "con funzioni consultive". (202)

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti quali intendono confermare e quali intendono ritirare. Ha domandato di parlare il consigliere Carloni. Ne ha facoltà.

CARLONI (A.N.). In Commissione avevo proposto che venisse specificato che i rappresentanti venissero eletti dalle organizzazioni, perché altrimenti l'articolo sarebbe restato troppo generico, sembrando quasi che fosse lasciato alle province il compito di nominare. In quella sede, però, il mio termine "eletto" è stato censurato in quanto troppo selettivo; adesso sono stati presentati altri due emendamenti che propongono il termine "designati". Il significato è supergiù lo stesso anche se è più pregnante e specificativo il termine "eletti" perché sono le categorie che scelgono le persone senza lasciare alcuno spazio alle province. Però, poiché si tratta di una sfumatura, per semplificare i lavori o ritiro il mio o vengono ritirati gli altri due.

PRESIDENTE. L'onorevole Carloni, per

quanto riguarda l'emendamento numero 180, nella scelta tra il termine "eletti" e il termine "designati" si rimette ad un accordo tra le due proposte.

Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). L'emendamento dove viene proposta la frase "designati dalle" è nato proprio in relazione alla discussione che c'era stata in Commissione, avendo condiviso la sostanza della proposta del collega Carloni, ma avendo ritenuto che, con il termine "eletti", non fosse formulata nella maniera più precisa. E' una riscrittura di tipo tecnico che io ho prodotto, sulla base di quanto era stato concordato. Quindi, se il collega Carloni è d'accordo, lo si può ritenere un emendamento comune, della Commissione, anche se è firmato da me.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti (fin dove sono riuscito ad arrivare) l'emendamento numero 27 è ritirato perché c'è un altro emendamento che lo precisa meglio, e sono ugualmente ritirati gli emendamenti numeri 25 e 26.

PRESIDENTE. Onorevole Carloni, allora, che cosa ha deciso?

CARLONI (A.N.). Ritiro l'emendamento numero 180.

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numeri 226, 227 e 228 ha facoltà di parlare il consigliere Diana.

DIANA (Progr. Fed.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 107 ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 255 ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. L'emen-

damento numero 255 serve per far decadere gli emendamenti numeri 226, 227 e 180.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 202 ha facoltà di parlare il consigliere Obino.

OBINO (Progr. Fed.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Mi desta notevoli perplessità il primo comma dell'articolo 16, dove si attribuisce personalità giuridica di diritto privato al Comitato direttivo dell'ATC. Io non riesco a capire questa norma, perché sia la forma di nomina, cioè da parte della Provincia, sia i compiti, sia il tipo di organizzazione e funzionamento previsti dall'articolo 17, sia addirittura qualche emendamento che lega la durata del Comitato a quella del Consiglio provinciale indicano tutti una natura pubblicistica di questo organo.

Credo che l'unica conseguenza negativa che avremo da questo primo articolo è che pur gestendo fondi, pur svolgendo attività di diritto pubblico i componenti non sarebbero soggetti alle norme penali a tutela della pubblica amministrazione; per cui diverrebbero più facili le commissioni di reati perché una sottrazione di denaro diventerebbe appropriazione indebita soggetta a querela anziché un reato di peculato. Tutto ciò mi sembra assolutamente incongruo e, pertanto, su questo primo comma chiederò la votazione per parti separate e la controprova.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.

CASU (F.I.). Una semplice osservazione in relazione a quanto affermava l'onorevole Bonesu. Io non sono un esperto di diritto commerciale, non

so se in Consiglio ce ne sia qualcuno, ma mi pare che ciò che vogliamo fare non sia nemmeno nelle nostre possibilità.

Si afferma, infatti, nel comma 1 che "il Comitato direttivo dell'ATC ha personalità giuridica di diritto privato" mi pare però che la personalità giuridica di diritto privato venga attribuita dal Codice Civile alle società per azioni, alle accomandite per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle cooperative, ma non gliela possiamo attribuire noi. Io ho questo dubbio, chiedere (se c'è in Consiglio) a qualcuno esperto in diritto commerciale se può illuminarmi su questo punto.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento numero 228 il parere è positivo. L'emendamento numero 107 e l'emendamento numero 28 sono invece due emendamenti che trattano la stessa materia. In Commissione abbiamo ritenuto che andasse privilegiata la residenza venatoria rispetto a quella anagrafica, perché un cacciatore può essere residente anagraficamente in un ambito territoriale di caccia e scegliere, per la residenza venatoria, un altro A.T.C. Per cui indicare nella legge che i componenti di quel comitato vadano scelti tra i residenti in quel territorio è incongruo rispetto al cacciatore che non è residente in quel territorio e che ha scelto quel territorio come residenza venatoria.

Quindi se venisse accolto l'emendamento numero 107 diventerebbe superfluo l'emendamento numero 28 del collega Diana. Se invece l'emendamento numero 107 non venisse accolto l'emendamento numero 28 resta utile perché scrive in un modo diverso e migliore quel comma.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 255 - l'ho già detto - se venisse accolto farebbe decadere gli altri, perché è una riscrittura degli emendamenti numeri 226, 227 e 180. Si accoglie anche l'emendamento numero 202 che prevede la partecipazione del responsabile dei servizi veterinari dell'Azienda USL anche se con funzioni meramente consultive.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.

CASU (F.I.). Per quanto riguarda questo primo comma io ritengo che, senza il conforto di un esperto, noi non possiamo approvarlo. Quindi si sospenda, si rinvi in Commissione, la Commissione approfondisca il discorso. Possiamo dire noi che il Comitato dell'A.T.C. ha personalità giuridica di diritto privato con compiti di interesse pubblico? Già la definizione mi pare piuttosto strana.

Possiamo inoltre attribuire noi la personalità giuridica di diritto privato? Io ritengo che non abbiamo questo potere. E' il Codice Civile che attribuisce la personalità giuridica agli enti di diritto privato e non noi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Si può accogliere la proposta del collega Bonesu che si voti per parti. Visto che non si possono presentare emendamenti, sopprimiamo il primo comma così eliminiamo quei dubbi che mi pare che siano presenti in tutti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, tenendo ferma la richiesta del collega Bonesu di votazione dell'articolo per parti, metto in votazione l'emendamento numero 107. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 255. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Decadono quindi gli emendamenti numeri 226 e 227. L'emendamento numero 28 è parzialmente decaduto nella seguente parte: "i suoi componenti sono scelti tra i cittadini residenti in un comune dell'A.T.C.". Questa parte è stata soppressa con l'emendamento numero 107.

Metto in votazione la parte restante dell'emendamento numero 28. Chi l'approva alzi la

mano.

(E' approvata)

Metto in votazione l'emendamento numero 228. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione il comma 1 dell'articolo numero 16. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvata)

Metto in votazione l'emendamento numero 202. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

PIRAS, *Segretario:*

Art. 17

Funzionamento del Comitato direttivo dell'A.T.C.

1. All'atto dell'insediamento i componenti il Comitato direttivo dell'A.T.C. eleggono il Presidente. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive determina la decadenza da componente del Comitato. In tal caso l'Amministrazione provinciale competente provvede alla sostituzione, acquisendo la designazione da parte dell'organismo rappresentato in seno al Comitato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

PIRAS, *Segretario:*

CAPO IV

Pianificazione faunistico-venatoria

Art. 18

Piano faunistico-venatorio regionale
Carta faunistica regionale

1. Nell'ambito degli obiettivi del piano generale di sviluppo e della pianificazione urbanistico-paesistico-ambientale, la Regione attua il riassetto faunistico-venatorio del proprio territorio, provvedendo ad adottare il piano faunistico-venatorio regionale.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale è formato mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali ed è finalizzata alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale delle specie carnivore e delle altre specie, nonché al conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

3. Il piano individua, tenendo conto della pianificazione territoriale e della pianificazione faunistico-venatoria in atto, gli areali delle singole specie selvatiche, lo stato faunistico e vegetazionale degli habitat, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche, ripartisce il territorio secondo le diverse destinazioni e individua gli interventi volti al miglioramento della fauna e degli ambienti.

4. L'Istituto regionale per la fauna selvatica predispose la Carta faunistica regionale e provvede al suo periodico aggiornamento. La Carta è articolata in aree faunistiche omogenee e per ognuna di esse indica le specie tipiche presenti e la relativa vocazione faunistica. La Carta faunistica regionale viene adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, come stru-

mento per la stesura e gli adeguamenti periodici della pianificazione faunistico-venatoria.

PRESIDENTE. All'articolo 18 è stato presentato un emendamento, il numero 29, che è stato ritirato.

Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, cari colleghi, quest'articolo contiene dei concetti molto interessanti e per diversi aspetti sembra il libro dei sogni di questa legge. Intervengo per dire che, così come si presenta, non è neanche emendabile; dovrebbe essere ricostruito in un'ottica ispirata a criteri di funzionalità. E' solamente, a nostro parere, una dichiarazione di buoni intenti e si inserisce nella filosofia molto farraginosa che ha ispirato la legge che stiamo esaminando.

Pertanto, considerato che i buoni intenti contenuti in questo articolo si uniscono, a nostro parere, ad una mancanza di funzionalità, ci limitiamo a sperare con una semplice astensione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.

BERTOLOTI (F.I.). Chiedo a nome del Gruppo di Forza Italia, la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 18.

Votazione a scrutinio segreto dell'articolo 18

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 18.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	54
votanti	47
astenuti	7
maggioranza	24
favorevoli	31
contrari	14
voti nulli	2

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri:

Amadu - Aresu - Ballero - Berria - Bertolotti - Bonesu - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Degortes - Demontis - Dettori Ivana - Diana - Fantola - Ferrari - Fois Paolo - Giagu - Granara - Ladu - La Rosa - Loddo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marras - Marrocu - Marteddu - Milia - Montis - Murgia - Nizzi - Obino - Onida - Oppia - Petrini - Piras - Pirastu - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sassu - Scano - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.

Si sono astenuti i consiglieri: Boero - Cadoni - Carloni - Liori - Locci - Masala - Sanna Nivoli.)

Si dia lettura dell'articolo 19.

PIRAS, Segretario:

Art. 19

Approvazione e revisione del piano faunistico-venatorio regionale

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Province i criteri di omogeneità e congruenza per la predisposizione della pianificazione faunistico-venatoria e lo schema di piano provinciale come risultanti dalla pianificazione faunistico-venatoria attuata dalla Regione.

2. Le Province, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, formulano le proprie proposte in ordine alla definizione del piano.

3. In caso di inerzia da parte delle Province nell'adempimento di cui al comma 2, trascorso il termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, nomina un commissario ad acta per la predisposizione delle proposte di piano.

4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte delle Province, elabora avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato faunistico regionale, la proposta di piano

regionale faunistico venatorio.

5. Il piano regionale faunistico venatorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia.

6. Il piano faunistico-venatorio regionale è soggetto a revisione periodica almeno quadriennale.

7. I termini previsti nei commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di revisione del piano regionale faunistico-venatorio.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Diana.

Art. 19

I commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Province lo schema di piano faunistico venatorio provinciale accompagnato dai criteri di omogeneità e congruenza per la predisposizione della pianificazione faunistico-venatoria compilati sulla base delle indicazioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

2. Le Province, entro centottanta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, sentiti i comuni, le comunità montane, le organizzazioni agricole e le associazioni ambientaliste e venatorie, predispongono e approvano, col voto del Consiglio su proposta della Giunta, i piani faunistico-venatori provinciali articolati per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e funistico-vegetazionali. Dopo l'approvazione, i piani sono inviati alla Giunta regionale.

3. I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quadriennale e sono articolati per comprensori omogenei nei quali è realizzata la destinazione differenziata del territorio provinciale secondo le tipologie indicate al successivo articolo 20.

4. In caso di inerzia da parte delle Province o

qualora sia riscontrata la mancata corrispondenza dei piani faunistico-venatori provinciali ai criteri dettati negli indirizzi di cui al precedente comma 1, trascorso il termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, invita la Provincia interessata ad adeguarsi entro il termine di 30 giorni, scaduto il quale provvede direttamente all'adeguamento.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano faunistico-venatorio provinciale, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il parere del Comitato faunistico regionale, elabora la proposta di piano regionale faunistico-venatorio". (229)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 229 ha facoltà di parlare il consigliere Diana.

DIANA (Progr. Fed.). Questo emendamento nasce del fatto che nell'articolo 18 appena approvato si fa riferimento al comma 2, al coordinamento di piani faunistico-venatori provinciali come base per la redazione del piano faunistico regionale. Nell'articolo che stiamo esaminando, invece, anziché parlare di piano faunistico provinciale si parla di proposte in ordine alla definizione del piano.

A mio parere, quindi, esiste una contraddizione fra l'articolo 18 e l'articolo 19; contraddizione che l'emendamento numero 229 cerca di sanare. Esso si propone infatti di definire in maniera esplicita la necessità dell'esistenza (e quindi la definizione di una procedura per l'approvazione) del piano faunistico provinciale. Non credo, infatti, che si possano coordinare dei piani provinciali se questi poi non esistono materialmente, se non è definito come debbano essere approvati. La riscrittura dei commi serve quindi solamente a specificare, mantenendo nella sostanza l'impianto dell'articolo 19, una diversa articolazione.

Al comma 1 si fa riferimento ai criteri di omogeneità e congruenza, che sono esplicitamente richiamati nella legge numero 157, come elemento fondamentale per effettuare la pianificazione faunistico-venatoria. Nel comma 2, invece, si propone un termine di 180 giorni anziché 120 giorni, tempo nel quale la provincia provvede alla redazione e al-

l'approvazione dei piani faunistico-venatori provinciali, dopo aver attivato una consultazione dei soggetti interessati, compresi gli enti locali, le organizzazioni agricole e le associazioni ambientaliste venatorie.

Nel comma 4, poi, c'è la previsione di un potere sostitutivo da parte della Regione nel caso di inerzia delle province, o quando ci sia una difformità del piano rispetto ai criteri generali, che devono essere unici per tutta la Sardegna. Non può essere consentito che una provincia pianifichi sulla base di criteri diversi da un'altra, perché questo creerebbe una certa difficoltà nella gestione.

Questa è la proposta che io avanzo con l'emendamento. Spero di non aver compromesso l'impianto dell'articolo, ma mi sembrava utile introdurre con maggiore precisione il punto che le province sono investite di un compito di pianificazione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Io vorrei chiedere che la discussione sull'articolo e sull'emendamento venisse sospesa e rinviata, perché, così come è stato formulato, l'emendamento numero 229 non può essere accolto, in quanto stravolge completamente il concetto dell'articolo 19 conferendo ai piani provinciali una valenza che i piani provinciali non hanno.

Al terzo comma l'emendamento numero 229 prevede che i piani faunistici provinciali abbiano durata quadriennale e siano articolati per comprensori eccetera, cioè fa sì che la pianificazione venatoria sia provinciale e il piano regionale di fatto non sia che la sommatoria dei piani provinciali. Questo concetto io non lo condivido perché l'articolazione dell'attività venatoria avviene per ambiti territoriali che non necessariamente coincidono con quelli provinciali, quindi ha bisogno di un momento di armonizzazione sovraprovinciale.

Ritengo dunque che su questo articolo e su questo emendamento occorra riflettere insieme con il proponente, e con parte della Commissione, per trovare una sintesi che possa renderlo accoglibile e allo stesso tempo individuare una formulazione migliore. Pertanto proporrei, se l'Aula è d'accor-

do, un rinvio dell'articolo e dell'emendamento per una più attenta valutazione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta fa proprie le osservazioni del relatore; così come è l'emendamento andrebbe respinto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Io credo che si possa discutere anche su questo; sul fatto che possa essere condiviso o meno poi ognuno deciderà secondo coscienza. L'emendamento però va letto in maniera corretta; il terzo comma fa riferimento al fatto che nella pianificazione faunistica provinciale debbano essere individuate le stesse categorie che poi saranno individuate, in quella o in un'altra maniera, nel piano faunistico regionale.

Però delle due l'una: o si dice che il piano faunistico regionale è la risultante del coordinamento dei piani provinciali, e allora quello che abbiamo approvato nell'articolo 18 è vero, oppure il piano faunistico regionale viene concepito come indipendente dalla pianificazione provinciale. Non si possono tenere in piedi le due cose. E se il piano faunistico venatorio regionale è formato mediante il coordinamento dei piani faunistici venatori provinciali, allora bisogna prevedere anche questi, altrimenti come facciamo a coordinare dei piani inesistenti?

Questa è una domanda che io pongo all'attenzione dei colleghi perché venga analizzata con la dovuta attenzione, perché l'interesse di tutti è che venga approvata una legge comprensibile e che non fornisca indicazioni fasulle, non dica cioè che la provincia ha determinati compiti che poi, di fatto, nella sostanza vengono negati.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni sospendo l'esame dell'articolo 19 e dell'emendamento numero 229 al fine di permettere alla Commissione di trovare gli opportuni accordi.

Si dia lettura dell'articolo 20.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 20

Contenuto del piano faunistico-venatorio regionale

1. Il piano faunistico-venatorio regionale deve contenere, tra l'altro:

a) l'individuazione, salve le esigenze di dimensionamento di cui all'articolo 22, comma 3, e tenuto conto della natura del terreno, delle colture e dell'attitudine ad ospitare la fauna selvatica stanziale e migratoria, nonché l'esigenza di tutelare e gestire le specie di fauna selvatica proprie della Sardegna:

1) delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

2) delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

3) delle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e di ripopolamento;

4) degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), con l'obiettivo di assicurare la presenza predeterminata dei cacciatori in tali unità territoriali di gestione e il prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche presenti;

5) dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa;

6) delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;

7) dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie;

b) l'indicazione delle densità venatoria programmata relativa ad ogni ambito territoriale per la caccia e dell'indice massimo delle presenze compatibili per le forme speciali di caccia, nonché delle presenze di cacciatori provenienti da altre regioni;

c) l'indicazione della quota di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione degli A.T.C.;

d) i criteri per la ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione di cui all'articolo 86,

relativamente a:

1) i contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia;

2) i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria;

3) i finanziamenti da erogarsi alle Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione;

e) le priorità, i parametri ed i criteri di erogazione delle somme ripartite come alla precedente lettera d) fra i diversi soggetti destinatari delle provvidenze;

f) la ripartizione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di studi e ricerche, programmi e convegni, di educazione e informazione e formazione tecnica degli operatori incaricati della gestione e della vigilanza.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati sette emendamenti, di cui due, i numeri 30 e 31, sono stati ritirati. Si dia lettura dei restanti emendamenti.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Diana.

Art. 20

Nel comma 1, lettera "a)", punto 6 le parole "anche su selvaggina allo stato naturale" sono soppresse. (32)

Emendamento soppressivo parziale Diana.

Art. 20

Nel comma 1, lettera "a)", primo rigo le parole "salve le esigenze di dimensionamento di cui all'articolo 22, comma 3, e" sono soppresse". (230)

Emendamento soppressivo parziale Diana.

Art. 20

Nel comma 1, lettera "b)" le parole "nonché delle presenze di cacciatori provenienti da altre regioni" sono soppresse. (33)

Emendamento aggiuntivo Carloni - Sanna Nivoli - Masala.

Art. 20

All'art. 20 comma 1 lett. a) n. 7 aggiungere le parole "mentre resta ferma l'individuazione dei territori delle aziende costituite secondo la previsione di cui all'art. 96 n. 4". (72)

Emendamento aggiuntivo Diana.

Art. 20

Nel comma 1, terzo rigo, prima della lettera "a)" è aggiunta la seguente lettera:

"a) L'individuazione dei comprensori faunistici omogenei in cui realizzare gli interventi di riqualificazione degli habitat delle specie di maggiore interesse, coordinati con gli interventi regionali programmati a tutela dell'ambiente". (231)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Diana per illustrare i suoi emendamenti.

DIANA (Progr. Fed.). L'emendamento numero 32 si intende ritirato. Per quanto riguarda l'emendamento numero 230 mi sembra superfluo richiamare in un altro articolo una norma che è contenuta in un articolo successivo. Per quanto riguarda l'emendamento numero 33, comma 1, lettera b), l'indicazione dell'attività venatoria programmata relativa ad ogni ambito territoriale di caccia va espressa in termini generali, senza distinzione tra cacciatori a seconda della loro residenza. Non credo, infatti, che un cacciatore toscano pesi di più o di meno di un cacciatore sardo; è sempre una unità, è sempre un indice di presenza.

L'emendamento numero 231 invece ripropone, per quanto riguarda la pianificazione, la neces-

sità di individuare delle aree che abbiano una omogeneità da un punto di vista faunistico dove poter realizzare gli interventi, in modo che siano anche coordinati con altre iniziative programmate dalla Regione per la tutela dell'ambiente.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 72 ha facoltà di parlare il consigliere Carloni.

CARLONI (A.N.). Signor Presidente, l'emendamento numero 72 è una specificazione, un chiarimento, in quanto richiama la previsione del quarto comma dell'articolo 96. Tale comma prevede che l'Assessore regionale possa autorizzare la trasformazione delle attuali autogestite in aziende faunistico venatorie. Quindi se il presupposto per la trasformazione è che sussistano tutti i requisiti per le nuove aziende previste dalla legge, devono sussistere anche i requisiti territoriali.

Pertanto questo articolo di cui stiamo parlando, al comma 7, che attribuisce al piano faunistico venatorio la competenza a determinare i territori, quando stabilisce che possano essere trasformate le attuali autogestite in aziende faunistico venatorie, deve prevedere, come vuole l'emendamento, che siano già individuati i limiti territoriali dell'autogestita e quindi non ci sia bisogno di nessun ulteriore intervento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Il parere sull'emendamento numero 72 è negativo perché parliamo di due realtà differenti; l'azienda faunistica venatoria non è e non sarà l'attuale autogestita. Questo concetto verrà ripreso successivamente quando andremo ad affrontare le norme transitorie per le aziende autogestite e le norme per le aziende faunistico venatorie. Quindi il concetto che esprime l'emendamento numero 72 tende a realizzare una sovrapposizione tra l'autogestita e l'azienda faunistico venatoria. Non è la stessa cosa. Solo le autogestite che si trovano nelle condizioni idonee, che presentano tutti i requisiti per essere trasformate concretamente in aziende faunistico venatorie potranno essere trasformate.

Per cui fare salve le individuazioni delle attuali aziende autogestite come aree nelle quali possano nascere le aziende faunistico venatorie non mi pare sia corretto, perché così si tende ad avvalorare la tesi dell'autogestita che si trasforma automaticamente in azienda faunistico venatoria. Sull'emendamento numero 33 il parere è favorevole e così anche sull'emendamento numero 230, perché in effetti il dimensionamento viene previsto dall'altro articolo ed anche a me pare superfluo riconfermarlo nell'articolo 20. Invece ho delle perplessità sull'emendamento numero 231 per il quale quindi esprimo un parere negativo perché non lo ritengo pertinente.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta esprime perplessità sull'emendamento numero 33 perché fondamento per ogni piano è quello di partire da una fotografia della situazione che si vuole gestire; pertanto mi sembra non irrilevante specificare ambito per ambito qual è il flusso di cacciatori provenienti da altre regioni. Per quanto riguarda invece gli altri emendamenti la Giunta si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sugli articoli e sugli emendamenti il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, colleghi, poc'anzi discutendo dell'articolo 19 si è arrivati ad una logica determinazione, cioè a chiedere il rinvio dell'esame dello stesso in Commissione o, comunque, in coda ai lavori, per cercare di inquadrare meglio una serie di situazioni riportate da tutti i colleghi che hanno concorso ad arrivare a questo rinvio dell'articolo.

L'articolo 19 recita: "approvazione e revisione del piano faunistico venatorio regionale". A che vale, dico io, discutere sull'articolo 20 se questo è la conseguenza diretta dell'articolo 19? Perché l'articolo 20 recita: "contenuto del piano faunistico venatorio regionale". Quindi se si rinvia l'articolo 19 occorre che si rinvii anche l'articolo 20. Chiedo per-

tanto al relatore ed ai colleghi di sospendere l'esame dell'articolo 20 per questa semplice e logica considerazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Questo articolo tratta del contenuto del piano faunistico regionale, quindi dello strumento attraverso il quale dovrà essere poi programmata e gestita l'attività venatoria, oltre al patrimonio faunistico regionale. Io riporto l'attenzione, senza farne una ragione di grande rilevanza, sul punto 7, comma primo, lettera b), ultime righe, perché secondo me scritto in questa maniera forse non è corretto, neanche in italiano; ma soprattutto è scorretto da un punto di vista concettuale.

Cioè, in sostanza e banalizzando, per rendere più esplicito il ragionamento, se noi dobbiamo stabilire quanta gente ci sta in quest'aula, stabiliamo che ci stanno x persone perché ci sono x posti, non possiamo dire che ci stanno x consiglieri più i consiglieri provenienti da altre regioni. Diciamo che ci sono x posti e quindi ci stanno x consiglieri, punto e basta. Quindi il fatto di eliminare queste ultime due righe non è un modo per impedire la presenza dei cacciatori delle altre regioni, ma semplicemente per considerare la presenza dei cacciatori, che provengono da una parte o dall'altra alla stessa maniera.

Intervento per dire solo questo, perché poi il problema dell'anima dell'articolo è certamente quello di far individuare, al momento della pianificazione, quegli elementi che consentono di effettuare la gestione secondo criteri tecnici e tecnico-scientifici specifici, per cui questa parte qui non è rilevante e forse nemmeno opportuna. Ecco allora che una lettura libera da altre paure consente di comprendere esattamente quello che c'è scritto e di non vedere, dietro questo, un tentativo di compromettere la presenza e la possibilità che i cacciatori provenienti dall'esterno siano conteggiati o non conteggiati nel novero, perché sono conteggiati come gli altri.

PRESIDENTE. Il collega Boero ha chiesto il rinvio dell'articolo 20, ritenendolo agganciato all'articolo 19 che è già stato rinviato.

Poiché non vi sono opposizioni la proposta

del collega Boero è accolta. L'articolo 20 è sospeso.
Si dia lettura dell'articolo 21.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 21

Limiti di estensione delle zone di protezione della fauna selvatica e delle aziende venatorie

1. L'estensione complessiva del territorio destinato a protezione della fauna selvatica, comprendente le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, le zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna a scopo di studio e ripopolamento, i fondi chiusi e le aree dei parchi e delle riserve naturali, nazionali e regionali, non deve essere inferiore al 20 per cento e superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della Regione.

2. Ai fini della presente legge per territorio agro-silvo-pastorale si intende il territorio destinato all'attività agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, nonché il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, i laghi, i fiumi, gli incolti produttivi ed improduttivi, e le zone montane.

3. L'estensione complessiva delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale deve essere contenuta nella percentuale del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale.

PRESIDENTE. All'articolo 21 sono stati presentati sei emendamenti di cui due, i numeri 34 e 35, sono stati ritirati. Si dia lettura degli emendamenti restanti.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Carloni - Sanna Nivoli - Masala.

Art. 21

All'art. 21 n. 1 dopo le parole "nazionali e regionali" aggiungere le seguenti "nonché le zone militari ed i territori dell'Azienda Regionale Foreste

Demaniali". (74)

Emendamento aggiuntivo Randaccio - Bertolotti.

Art. 21

Nel comma 3 alla fine sono aggiunte: "ricompreso nei limiti di cui al comma 1". (188)

Emendamento aggiuntivo Falconi - Obino - Berria - Busonera - Dettori Ivana.

Art. 21

Al comma 3 dopo le parole "agro-silvo-pastorale regionale" aggiungere: di cui almeno il 10% è riservato alle aziende agri-turistico-venatorie. (217)

Emendamento aggiuntivo Marrocu - Ladu - Obino - Onida

Art. 21

Al comma 1 dell'articolo 21 è aggiunta la seguente frase:

"In dette percentuali sono compresi i territori agro-silvo-pastorali ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni". (244)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 74 ha facoltà di illustrarlo.

CARLONI (A.N.). Vorrei che prima il collega Marrocu illustrasse il suo, perché mi sembra simile al mio; a seconda del contenuto del suo potrei anche ritirare il mio.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 188 ha facoltà di illustrarlo.

RANDACCIO (F.I.). Questo emendamento nasce da una constatazione: nell'articolo 21 al comma 1 si dice che l'estensione complessiva del territorio destinato a protezione della fauna selvatica deve essere non superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della Regione. Nel com-

ma 3 si parla poi di un 15 per cento da utilizzare come estensione complessiva sulle aziende faunistico-venatorie e agro-turistiche venatorie. L'obiettivo di questo emendamento allora è quello di ricomprendere queste due categorie di utilizzo del territorio fino a un massimo del 30 per cento. Se no sembrerebbe che il 30 per cento più il 15 per cento, cioè il 45 per cento del territorio, sia inutilizzabile dalla caccia libera.

(Interruzione del consigliere Diana.)

Le spiego il mio pensiero: è consentito cacciare nelle aziende faunistiche ma per chi è socio delle aziende faunistiche, non per chi non lo è.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 217 ha facoltà di illustrarlo.

OBINO (Progr. Fed.). L'emendamento vuole introdurre un'indicazione per il piano faunistico regionale. Essendo del 15 per cento la superficie complessivamente utilizzabile per le aziende faunistiche venatorie e agri-turistiche venatorie, con l'emendamento si vogliono destinare i due terzi di questo 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale (e quindi il 10 per cento) alle aziende agri-turistiche venatorie, nella considerazione che questa legge debba avere anche una sua rilevanza economica e quindi possa e debba favorire delle attività agri-turistiche capaci di dare una qualche risposta al problema dell'occupazione.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 244 ha facoltà di illustrarlo.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. L'emendamento numero 244 è scaturito dalla discussione apertasi in sede di Commissione in relazione all'emendamento numero 74 col quale si stabiliva che, nelle percentuali minime del 20 e massime del 30 per cento di aree riservate alla protezione degli animali, venissero individuate anche le altre aree (zone militari o aree demaniali) nelle quali fosse vietata la caccia. Il sottoscritto condivideva quell'emendamento, anche sulla base della legge nume-

ro 157.

Poiché però nella discussione tenutasi in Commissione non vi è stata unanimità su questo, abbiamo riscritto un emendamento che riprende la parte finale del terzo comma dell'articolo 10 della legge numero 157, dove si stabilisce quali sono le aree destinate a protezione della fauna selvatica. Leggo la "157": "in dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi o disposizioni". Si può trattare, quindi di aree militari o aree demaniali dove è vietata comunque l'attività venatoria.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Carloni. Ne ha facoltà.

CARLONI (A.N.). Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 74 è ritirato.

Per esprimere il parere del relatore della Commissione sugli emendamenti numeri 188, 217 e 244, ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. L'emendamento numero 188 non si accoglie perché le aree comprese tra il 20 e il 30 per cento sono destinate a protezione della fauna selvatica. Se includiamo in queste aree destinate a protezione di fauna selvatica le aree dove invece l'attività venatoria si esercita, che sono quelle delle aziende agrituristiche e delle aziende faunistico-venatorie, mi pare che non rimane nessuna percentuale di aree del territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione di fauna selvatica.

Nelle aziende faunistico-venatorie, infatti, si spara e si fa attività venatoria, quindi non sono aree destinate alla protezione di fauna selvatica; lo stesso accade nelle aziende agrituristiche, dove si spara e si fa attività venatoria dal lunedì alla domenica, esclusi il martedì e il venerdì per la fauna che viene immessa, e secondo il calendario venatorio per l'altra fauna. Quindi è una contraddizione dire che in quel 20-30 per cento di territorio, destinato a protezione di fauna selvatica, vanno incluse anche quelle aree dove la caccia si esercita, come le aziende agrituristiche o le aziende faunistico-venatorie. L'emendamento pertanto non può essere sicura-

mente accolto. Sarebbe forse anche in netto contrasto con la legge numero 157, e potrebbe anche costituire motivo di rinvio della legge.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 217 ne abbiamo discusso tanto in Commissione: noi riteniamo positiva la creazione di aziende agrituristiche-venatorie, cioè di aziende agricole che integrano il proprio reddito anche con attività di agriturismo, rivolto al mondo venatorio. Può essere uno strumento per creare ulteriore ricchezza nell'azienda agricola e ulteriore occupazione. Quindi è un elemento che abbiamo giudicato positivo. Però in Commissione si è anche ritenuto che definire percentuali in modo aprioristico per l'una o per l'altra azienda avrebbe potuto creare dei problemi rispetto alla fase successiva della pianificazione regionale.

Oggi, per esempio, le aree destinate ad autogestite superano il 10 per cento; non è detto che tutte siano in regola per essere riconvertite in aziende faunistico-venatorie, però limitando la percentuale al 5 per cento, qualora fossero comunque tutte nelle condizioni di essere riconvertite in attività faunistico-venatorie, supererebbero il limite di percentuale previsto.

Quindi, pur riconoscendo obiettiva la richiesta presentata dai colleghi di riservare comunque un'area anche alle aziende agrituristiche venatorie, quindi di non consentire che tutta questa percentuale sia utilizzata solo per le aziende faunistico-venatorie, in quanto le aziende agrituristiche sono una novità positiva che può dare con questa legge anche un'occasione di lavoro e di ulteriore ricchezza, pur condividendo personalmente lo spirito dell'emendamento, in Commissione lo abbiamo valutato non accoglibile per le ragioni prima esposte. Pertanto mi rimetto alla decisione assunta in Commissione.

L'emendamento numero 35 è stato ritirato, altrimenti il parere sarebbe stato negativo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, Assessore della difesa dell'ambiente. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, per quanto riguarda l'emendamento numero 217 la Giunta condivide il parere del relatore e sottolinea, pur

plaudendo alle finalità socioeconomiche che ispirano questo emendamento, lo stato assolutamente sperimentale e di grande novità delle aziende agrituristiche venatorie, per cui incardinarle in percentuali già stabilite prima di percorrere questa fase sperimentale mi sembra assolutamente non opportuno.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Cari colleghi, graziose e simpatiche colleghe, vi ringrazio per la vostra attenzione. L'emendamento prodotto, il 217, dai colleghi Falconi, Obino, Berria (l'altra firma non riesco a leggerla mi perdoni il collega) mi ha fatto riflettere.

Tutti sanno, quanto meno chi ha seguito sempre il mio pensiero, che sono uno dei sostenitori in assoluto delle aziende agrituristiche venatorie, e la preoccupazione di riservare una percentuale apprezzabile del nostro territorio a questo istituto, che certamente costituirà un fatto economico rilevante, creerà occupazione e darà anche una diversa immagine (positiva) del mondo venatorio a certi strati dell'opinione pubblica, concettualmente mi fa piacere. Però mi domando come mai si intende tutelare dal punto di vista della percentuale minima garantita queste aziende, quando poi davanti alla legge che andremo a esaminare, ed eventualmente ad approvare, è stata creata una serie di trappole, di lacci e laccioli, che va esattamente in senso opposto e quindi contrario alla funzionalità economica di questo tipo di azienda?

Occorre ricordare che si tratta di un fatto preminentemente commerciale, che si estrinsecherà tramite l'allevamento di selvaggina che non verrà effettuato un prelievo sostanziale della selvaggina esistente stanziale perché la selvaggina da abbattere in quantità utile e necessaria per l'economicità stessa dell'impresa verrà "prodotta" *in loco* dall'azienda. Tutta una serie di lacci e laccioli di cui parlavo prima non ha pertanto motivo di esistere. Allora mi domando il perché di questo emendamento che proviene da quella stessa parte che crea i lacci e i laccioli all'economicità dell'impresa stessa.

La mia mente maligna politica va a supporre – se così non è chiedo anticipatamente scusa – che sottrarre in partenza una percentuale definita di territorio agro-silvo-pastorale all'altro tipo di caccia che interessa la globalità del mondo venatorio è un mezzo abile, politico, intelligente, di chi di questo mondo non fa parte, per porgersi in modo non costruttivo e amichevole.

Sarò troppo maligno, chiedo di nuovo scusa, però queste sono le ragioni per le quali non sono disposto ad accogliere questo emendamento. Se poi lo spirito è solamente quello che innocentemente si può cogliere, allora mi auguro che si evidenzii meglio nel proseguo dell'esame della legge, cercando di porsi in modo positivo perché cadano tutta una serie di ottiche strane, riduttive della possibilità economica di impresa delle aziende stesse.

Per quanto concerne l'emendamento numero 188, presentato dai colleghi Randaccio e Bertolotti mi complimento con loro perché, pur non facendo direttamente parte della Commissione, hanno colto le ansie e lo spirito del mondo venatorio (ma non solo di esso) per un fatto di giustizia faunistico-sociale. Infatti ricomprendere quel 15 per cento che la legge destina alle aziende agro-faunistico-venatorie nella percentuale del territorio minimo e massimo indicato al comma 1, territorio destinato alla tutela della fauna selvatica, è una cosa giusta non solo nei confronti della fauna stessa, ma è una cosa altrettanto giusta considerato che in questo caso si vuole concedere a categorie di cacciatori abbienti, molto abbienti, la possibilità di creare degli istituti particolari, quali sono le aziende faunistico-venatorie, sottraendo una determinante percentua-

le di territorio all'attività tradizionale dei cacciatori sardi, che tutti sappiamo nella stramaggioranza non essere persone abbienti o particolarmente abbienti, e che quindi non possono permettersi il lusso di costituire o di accedere a queste costose forme di gestione della fauna e quindi dell'esercizio venatorio.

Ebbene, cercare di salvare maggiori percentuali di territorio per l'esercizio della caccia da parte di quelle larghe fasce di popolazione, che coltivando la propria tradizione tramandata dai padri, trova quello svago che altrimenti la condizione di lavoro, di isolamento e quant'altro gli negano, questa è l'ispirazione dell'emendamento dei colleghi Randaccio e Bertolotti. E mi auguro che tutte le parti di questo Consiglio, che hanno realmente a cuore l'aspetto sociale anche del mondo venatorio, si porgano nel modo giusto approvando questo emendamento.

PRESIDENTE. Sono ancora iscritti a parlare i colleghi Diana, Randaccio, Milia, Falconi e Sanna. Stante l'ora tarda io propongo all'Assemblea di sospendere qui i lavori e di ricominciare alle ore 16 e 30, considerando che per le ore 16 è convocata la terza Commissione. I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 16 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 49.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.
Dott. Antonio Dessi
